

Ispezioni su banche dati, fa fede solo il verbale del pubblico ufficiale

Cassazione

I dati estratti e rielaborati sono oggetto di libera valutazione del giudice

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

I dati che i pubblici ufficiali, in occasione di una verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non fanno fede fino a querela di falso, in quanto la fede privilegiata, va attribuita al verbale, solo nella parte in cui attesta l'estrazione dei dati dal sistema. I dati in sé invece, restano oggetto di libera valutazione del giudice. A fornire questo principio è la Corte di cassazione, con l'ordinanza 7075 depositata ieri.

Una società impugnava un avviso di accertamento concernente l'omesso versamento di ritenute, su maggiori compensi corrisposti ai dipendenti. L'atto seguiva un Pvc della Gdf fondato su verbale di ispezione dell'Inps. Più in particolare, nel corso del controllo, il verbale cartaceo sottoscritto dagli operatori riportava dati estratti dal sistema informatico; la parte disconosceva il contenuto di tali dati, a norma dell'articolo 2712 del Codice civile, in base al quale le riproduzioni informatiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

La pretesa erariale era comunque confermata nei due gradi di merito.

Nel ricorso per cassazione, la società lamentava la violazione all'articolo 2712 del Codice civile ad alcune norme del Codice dell'amministrazione digitale (relative alla validità delle scritture private e pubbliche, alle copie informatiche di documenti analogici e così via).

La Cassazione ha rigettato il ricorso ma ha evidenziato che i dati, estratti e rielaborati da un sistema informatico, non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata.

Fa fede, fino a querela di falso, non il documento informatico, ma il verbale redatto dai pubblici ufficiali, nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli indicati.

In tale contesto è irrilevante il disconoscimento. Peraltro, secondo i giudici di legittimità, nella specie inammissibilmente effettuato in via cumulativa nei confronti di tutta la documentazione formata e depositata dall'Inps.

I dati in sé, come avvenuto nella specie, sono oggetto di libera valutazione del giudice del merito, anche con elementi di riscontro esterni, accertando la loro attendibilità e la loro rilevanza istruttoria concreta.

Non di rado l'amministrazione conferisce fede privilegiata all'intero contenuto del verbale, dimenticando che la piena prova fino a querela di falso riguarda solo ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza, ma non anche le valutazioni e le conclusioni dei verificatori contenute nell'atto.

Del resto se non fosse così, il contribuente, ogni volta che non ritiene corrette le valutazioni/conclusioni del Pvc, per difendersi dovrebbe presentare querela di falso.